



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 gennaio 2022
(OR. fr)

5683/22

AGRILEG 8
PESTICIDE 3

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Commissione europea

Data: 26 gennaio 2022

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

n. doc. Comm.: D076996/3

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D076996/3.

All.: D076996/3

Bruxelles, **XXX**
SANTE/11282/2021
(POOL/E4/2021/11282/11282-EN.docx)
D076996/03
[...] (2021) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza flutianil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del flutianil su mele, ciliegie (dolci), fragole, cetrioli, zucchine e meloni negli Stati Uniti. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture negli Stati Uniti determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione nell'UE di tali prodotti.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro al quale era stata presentata e la relazione di valutazione di tale Stato membro è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR² proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso pubblico.
- (5) Per quanto riguarda il flutianil nei meloni, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre modifiche agli LMR richieste dal richiedente, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano sufficienti per effettuare una valutazione del rischio. L'Autorità ha inoltre concluso che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi

¹ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

² Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>.

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutianil in various crops. EFSA Journal 2021; 19(9):6840.

specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per gli LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

- (6) In base al parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN